

Edizione di giovedì 18 febbraio 2016

IVA

[Crediti IVA annuale e trimestrale: quali correlazioni?](#)

di **Fabio Garrini**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Sanzioni ridotte con la conciliazione in appello](#)

di **Maurizio Tozzi**

AGEVOLAZIONI

[Nuova detrazione per l'acquisto di immobili in classe energetica A o B](#)

di **Cristoforo Florio**

ACCERTAMENTO

[Computo in diminuzione delle perdite a seguito di accertamento](#)

di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

[Bonus per il Turismo Digitale](#)

di **Giovanna Greco**

BUSINESS ENGLISH

[Escrow: come tradurre 'deposito in garanzia' in inglese](#)

di **Claudia Ricci, Stefano Maffei**

IVA

Crediti IVA annuale e trimestrale: quali correlazioni?

di **Fabio Garrini**

L'inizio nel nuovo periodo d'imposta è sempre caratterizzato dalle problematiche sulla **gestione dei crediti**, in particolar modo quelli **IVA**; una di queste riguarda la valutazione circa la necessità o meno di porre il **visto di conformità** sul modello IVA per sbloccare le compensazioni, o ottenere il rimborso senza garanzia, oltre la soglia di € 15.000. La verifica potrebbe risultare non sempre banale nel caso in cui il contribuente **si sia avvalso del modello TR per l'utilizzo dei crediti trimestrali**.

In un precedente intervento ci siamo occupati della necessità o meno di porre il **visto sul modello TR** (necessario solo per il rimborso senza garanzia e non anche per l'utilizzo in compensazione del credito); in questa sede invece valutiamo le **correlazioni tra utilizzi trimestrali e quelli annuali**. In particolare dobbiamo dare risposta alla seguente domanda: quando ci accingiamo ad inviare la dichiarazione annuale, per la verifica della soglia di € 15.000, occorre **tenere in considerazione anche quanto indicato nelle istanze** inviate trimestralmente?

Utilizzo in compensazione del credito

Le due tipologie di credito – quello trimestrale e quello annuale – seppur di regola utilizzate in compensazione nel corso del medesimo periodo d'imposta, corrispondono a **differenti periodi di formazione del credito**. Il credito IVA risultante dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2016, utilizzabile sin dallo scorso 1.1.2016, è quello relativo all'anno 2015; diversamente, i crediti risultanti dai modelli TR presentati nel corso del 2016 sono relativi ad operazioni sorte nello stesso 2016.

Sul punto la CM 1/E/10 è intervenuta precisando che il "**tetto**" di € **5.000** previsto per la compensazione "libera" dei crediti:

- è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Questo, in definitiva, vuol significare che il **credito annuale presenta un tetto pari ad € 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazioni della dichiarazione**; allo stesso

modo, per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli da presentare nel corso del 2016, è a disposizione **un ulteriore tetto di € 5.000** (come noto, l'ulteriore plafond di € 5.000 per i crediti trimestrali è unico per tutti i trimestri) da utilizzare a partire dal momento di presentazione del modello TR.

A completamento, si rammenta la posizione dell'Agenzia contenuta nella **CM 16/E del 19 aprile 2011, riguardante i crediti annuale e trimestrale relativi allo stesso anno**: al raggiungimento del limite di € 5.000 riferito al credito annuale non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. In altre parole, **i crediti annuale e trimestrale non interferiscono tra di loro** neppure per anno di competenza: posso quindi aver compensato anche € 200.000 (cifra del tutto casuale ed esemplificativa) nel corso del 2015 a seguito di presentazione di istanze TR, comunque il credito annuale che scaturirà dalla dichiarazione IVA 2016 sarà **liberamente compensabile sino ad € 5.000**.

Precisazione non da poco visto che con la presentazione dei modelli TR ho ottenuto il duplice beneficio, oltre che anticipare il momento di compensazione, anche **ridurre le limitazioni sul credito annuale**: al verificarsi di determinate fattispecie è possibile quindi azionare la compensazione trimestrale per il credito in corso di formazione nel corso del 2016, libero da visto di conformità, in questo modo **svuotando il credito annuale**. Tale credito annuale, poi, nel prossimo modello IVA 2017, avrà un **plafond intatto** di € 5.000 per la compensazione libera, nonché il limite di € 15.000 per la compensazione senza il visto di conformità.

Una gestione di questo tipo, oltre che sbloccare l'utilizzo del credito IVA (sicuramente l'appel principale per l'impresa), permette anche di **ridurre gli adempimenti (e le responsabilità) relativi alle verifiche sul credito** (aspetto spesso graditissimo al professionista che segue quell'impresa).

Il rimborso

Se, come detto, la posizione dell'Agenzia è quella di mantenere distinti plafond tra credito annuale e crediti trimestrali, diversa risulta essere la posizione espressa nella **CM 32/E/14** in merito al **rimborso senza garanzia** quando il credito supera € 15.000. In relazione a tale tematica, l'Agenzia afferma che nella **verifica del limite con riferimento al credito annuale** occorre tenere in considerazione quanto già chiesto a rimborso con i modelli trimestrali.

Sul punto, nel citato documento di prassi, viene osservato come il limite deve intendersi **riferito all'intero periodo d'imposta**.

La stessa Agenzia fornisce un esempio concreto: se, ad esempio, viene presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una **nuova istanza o dichiarazione** con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori € 6.000, l'obbligo del visto di

conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta.

Infatti, richiamando un precedente documento (RM 16/E/00), per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, **il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.** Quindi, sia che queste siano annuali o trimestrali.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Sanzioni ridotte con la conciliazione in appello

di **Maurizio Tozzi**

L'istituto della **conciliazione giudiziale** è stato notevolmente rafforzato dal legislatore, allo scopo preciso di incentivare il ricorso alle modalità **deflattive del contenzioso tributario**. In tale direzione, due sono stati gli interventi significativi effettuati, di grande innovazione rispetto al passato:

1. in primo luogo, la conciliazione è praticabile anche in relazione a contenziosi che sono stati oggetto della procedura di **reclamo/mediazione** (si rammenta che fino a tutto il 2015 le liti oggetto di reclamo non potevano poi fruire della conciliazione giudiziale);
2. in secondo luogo, la stessa conciliazione è effettuabile in ordine alle liti pendenti **in secondo grado di giudizio**, non trovando più un blocco insuperabile alla condizione di lite pendente presso la commissione tributaria provinciale.

Sul piano dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per esplicita previsione normativa le stesse si applicano **ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016**: sono dunque escluse solo le controversie ormai **definite** o per le quali già si è avuta la discussione in Commissione Regionale, nonché le eventuali conciliazioni già perfezionate dal contribuente. Di contro, l'eventuale appello prodotto ad esempio a maggio 2015 ed ancora **non discusso**, consente di attivare la procedura per la lite sottostante. Allo stesso modo, relativamente alla possibilità di procedere alla conciliazione giudiziale anche dopo il mancato perfezionamento del **reclamo/mediazione**, la **circolare n. 38 del 2015** precisa che possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, per le quali sia stata esperita **infruttuosamente** la mediazione in applicazione della previgente disciplina. Discende pertanto che eventuali contenziosi incardinati in primo grado di giudizio con costituzione avvenuta a dicembre 2015 e riguardanti procedimenti in precedenza soggetti esclusivamente alla fase del reclamo, possono oggi essere oggetto alla conciliazione giudiziale, esplicabile sia "fuori udienza" che "in udienza" ed in **entrambi i gradi di giudizio di merito**.

A fare da spartiacque circa la possibilità di ricorso alla conciliazione giudiziale è pertanto **il giudizio di appello**: sul punto, la circolare n. 38 del 2015 in riferimento ad entrambe le procedure applicabili (fuori o in udienza) è concorde nel sottolineare che la conciliazione è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, **non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello**, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell'appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame.

Ovviamente, affinché possa aversi una conciliazione è necessario che la lite **sia pendente** innanzi ad una commissione tributaria. Il problema si pone in particolar modo per le

controversie pendenti in commissione tributaria **regionale**. Ad esempio, un appello proposto e depositato il 30 aprile 2015 ma ancora non oggetto di discussione rende la lite **“conciliabile”**; di contro, una sentenza emessa a dicembre del 2015 rispetto alla quale ancora **non è stato prodotto appello** non consente il ricorso al nuovo istituto conciliativo. Sul piano strettamente operativo, in particolare, è stato riscontrato che a parere degli **Uffici periferici** pur essendo ancora aperti i termini per l'impugnazione, in assenza della **formalizzazione dell'atto di appello** la lite non si considera tecnicamente pendente in regionale con conseguente non accettazione di proposte conciliative.

Ne discende che tornando all'esempio proposto di sentenza del dicembre 2015, con termini di impugnazione ancora aperti ma appello non prodotto, qualora si volesse tentare una conciliazione, gli uffici richiederanno **prima la produzione dell'appello**, l'**incardinamento** della lite in secondo grado e solo successivamente si renderanno disponibili alla procedura di conciliazione. Sul tema al momento non constano posizioni ufficiali di prassi ed è di tutta evidenza che una simile impostazione diventa inevitabilmente **“costosa”** per il contribuente (ma anche in via indiretta per la stessa Amministrazione finanziaria), essendo egli costretto sia a richiedere la redazione dell'appello al proprio consulente sia a procedere al pagamento del **contributo unificato**. In assenza di indicazioni di senso avverso non resta che prendere atto di una simile rigidità ed assodare la necessità di incardinare il processo innanzi alla commissione tributaria.

Se però l'obbligo di formalizzare il contenzioso e costituirsi in giudizio rappresenta senza dubbio un onere per il contribuente, ben più interessanti sono **i benefici ottenibili**. Anche in tal caso non è tanto la riduzione delle sanzioni in caso di conciliazione in primo grado di giudizio a destare interesse, seppur essa sia rilevante e pari all'abbattimento al 40% della sanzione irrogabile. L'effetto di riduzione delle sanzioni è particolarmente significativo soprattutto **nelle ipotesi di liti pendenti in secondo grado di giudizio**, con magari esito sfavorevole nella prima valutazione dell'organo giudicante.

Si immagini ad esempio una casistica di **infedele dichiarazione**, accertata prima del 2016 con l'irrogazione di una sanzione del 100% dell'importo evaso (presunto pari a 100 mila euro), con dunque sanzione di 100 mila euro, il cui contenzioso, oggettivamente “difficile”, è stato **perso** in primo grado di giudizio. L'appello prodotto non reca particolari aspettative positive. La procedura conciliativa porta in dote due importanti variazioni favorevoli al contribuente:

1. la prima riguarda la rideterminazione delle sanzioni irrogabili, **da ribassare al 90%** in considerazione delle modifiche intervenute al sistema sanzionatorio a decorrere dal 2016;
2. la seconda concerne la possibilità di conciliare **anche al solo fine di abbattere le sanzioni al 50%**, senza rideterminazione degli imponibili accertati.

Di fatto, nell'esempio proposto si giungerebbe comunque ad una riduzione delle sanzioni **a 45 mila euro** (50% delle sanzioni di 90 mila euro irrogabili), vantaggio perseguibile senza particolari sforzi applicativi.

Al che è abbastanza evidente che l'istituto della conciliazione giudiziale, se adeguatamente analizzato e utilizzato, può recare **importanti benefici** ed indirizzare le scelte del contribuente, il quale potrebbe trovare **economicamente conveniente transare con il fisco**, piuttosto che persistere nella lite in essere a rischio di risultare perdente e con richiesta di sanzioni nell'intero ammontare, senza contare che in caso di definizione mediante conciliazione si ottiene in dote anche il **pagamento rateale** degli importi dovuti.

AGEVOLAZIONI

Nuova detrazione per l'acquisto di immobili in classe energetica A o B

di **Cristoforo Florio**

L'articolo 1, co.56, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una **nuova detrazione** d'imposta a beneficio degli acquirenti persone fisiche di **immobili abitativi di nuova costruzione** realizzati in **classe energetica A o B**.

In particolare, la nuova agevolazione fiscale consiste nella possibilità di usufruire di uno **sconto dell'IRPEF pari al 50% dell'IVA** corrisposta dall'acquirente sul prezzo di vendita delle predette tipologie di unità immobiliari, cedute dalle imprese che le hanno costruite.

Al fine di essere ammessi al beneficio fiscale, l'acquisto dovrà essere perfezionato nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016**.

Come già previsto nell'ambito della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, lo sconto fiscale in questione non può essere fruito **interamente** nell'anno d'imposta in cui si procede all'acquisto ma deve essere obbligatoriamente ripartito su un **periodo di dieci anni** (anno di acquisto dell'immobile ed i nove successivi); inoltre e sempre similmente al richiamato bonus edilizio del 36%/50%, la detrazione potrà essere operata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda, con la conseguenza che la stessa non potrà **mai determinare un credito d'imposta** ma, al più, potrà ridurre – fino all'**azzeramento** – l'imposta dovuta.

Questi, in sintesi, sono gli elementi cardine della nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la cui *ratio* è quella di agevolare le imprese costruttrici di immobili aventi determinati requisiti in termini di classe energetica, incentivando l'acquisto immobiliare mediante un **dimezzamento dell'IVA dovuta sulla compravendita** (4% per la "prima casa", 10% in caso di insussistenza dei requisiti "prima casa" ed immobile non di "lusso" e 22% per gli acquisti degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Cerchiamo ora di approfondire i contenuti della normativa in esame, soffermandoci su alcune peculiarità, anche alla luce dei primi chiarimenti ufficiali forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di **Telefisco 2016**.

Da un punto di vista soggettivo, l'acquirente dell'immobile dovrà essere un **soggetto passivo IRPEF**; pertanto, sono ammesse non solo le **persone fisiche** ma anche gli imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce) ed i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, s.n.c., s.a.s. e

soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Relativamente, invece, al profilo del venditore giova evidenziare che la norma parla di **cessioni effettuate da parte di “imprese costruttrici”**.

Sul punto va osservato che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nel corso dell’incontro annuale Telefisco 2016, che – alla luce del tenore letterale della norma – il presupposto dell’agevolazione sia l’acquisto di immobili nuovi venduti **direttamente dalle imprese che li hanno costruiti ex novo**.

Di conseguenza, sono **escluse dal beneficio fiscale** le vendite effettuate da imprese che hanno eseguito sull’immobile esclusivamente **lavori di recupero edilizio** (ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo). Sul punto si ricorda, peraltro, che gli interventi di **demolizione e fedele ricostruzione** configurano un intervento di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, nessuna detrazione del 50% dell’IVA sulla compravendita sarà applicabile.

Resta fermo che, in tali ipotesi, sarà possibile beneficiare della detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia, spettante all’acquirente o all’assegnatario di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Sotto il profilo oggettivo della detrazione, rientrano nel novero degli acquisti agevolati le **“unità immobiliari a destinazione residenziale” aventi classe energetica A o B**; considerato che la disposizione di legge non specifica altro, è sostenibile che siano agevolabili non solo gli acquisti della “prima casa”, ma **anche gli acquisti destinati a “seconda casa”** o quelli effettuati per la successiva locazione dell’immobile.

Dubbi permangono, invece, relativamente alle pertinenze di tali immobili, in relazione alle quali non è stato ancora fornito alcun chiarimento ufficiale.

Relativamente all’intervallo temporale di riferimento per la spettanza della detrazione va precisato che la norma richiede che l’acquisto immobiliare sia **perfezionato nel periodo** intercorrente **tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016**.

Rileva dunque la **data di trasferimento di proprietà** e **non la semplice stipula di un contratto preliminare** di compravendita, pur se integrato dal versamento da parte del promissario acquirente di acconti prezzo e/o caparre confirmatorie.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia versato degli acconti prezzo soggetti ad IVA nel corso del 2015 e l’atto notarile di compravendita sia stato perfezionato nel corso del 2016 con la corresponsione del saldo prezzo, il soggetto interessato potrà fruire della detrazione **solo**

limitatamente alla quota di IVA pagata nel corso del 2016.

Giova sul punto evidenziare che, laddove nel corso del 2015 sia stata corrisposta dall'acquirente unicamente una **caparra confirmatoria** (somma esclusa da IVA) e la compravendita sia stata perfezionata nel corso del 2016, risulterà detraibile anche l'IVA che viene applicata su quest'ultima somma in fase di compravendita, a seguito dell'**imputazione della caparra in "conto prezzo"**.

Laddove, invece, l'acconto sia stato pagato nel 2016 e la vendita sia stipulata nel 2017, l'acquirente non potrà fruire di alcuna detrazione, in quanto la norma si applica agli **acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016**.

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora in attesa della vendita, **l'impresa costruttrice abbia concesso in locazione l'unità immobiliare**, l'acquirente finale potrà comunque fruire della detrazione, sempre che l'acquisto sia stato perfezionato nel 2016.

Resta naturalmente inteso che la detrazione in questione è subordinata all'**applicazione dell'IVA in fattura** da parte dell'impresa costruttrice dell'immobile abitativo; pertanto, nel caso in cui la compravendita sia effettuata oltre il compimento di un quinquennio e l'impresa costruttrice **non abbia optato per l'applicazione** volontaria dell'IVA, non vi sarà alcuna detraibilità ai fini IRPEF dell'IVA e l'operazione sarà assoggettata all'**esenzione** ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n.633/72, con applicazione dell'imposta di registro e delle ipocatastali in base al **meccanismo del "prezzo-valore"**.

Laddove, invece, decorso il quinquennio l'impresa costruttrice proceda alla vendita dell'immobile con applicazione opzionale dell'IVA, la detrazione IRPEF dell'IVA in fattura risulterà spettante all'acquirente, **indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori**.

Infine si evidenzia che, a differenza di quanto previsto nell'ambito del bonus per ristrutturazioni edilizie, per il quale è previsto un *plafond* massimo di fruibilità pari a € 48.000/€ 96.000, la detrazione IRPEF in questione **non è soggetta ad alcun limite di fruibilità in valore assoluto**.

Volendo riproporre una esemplificazione numerica, si supponga un prezzo di vendita di € 250.000, con applicazione dell'IVA in misura pari al 10%, per un totale di imposta pari a € 25.000, il tutto con perfezionamento della compravendita nel 2016 e corresponsione dell'intero prezzo nel medesimo anno; in tale ipotesi, la detrazione complessivamente spettante risulterà pari al **50% dell'IVA pagata** dall'acquirente, pari a € 12.500, corrispondenti a 10 rate annuali di detrazione IRPEF, ciascuna di importo pari a € 1.250.

ACCERTAMENTO

Computo in diminuzione delle perdite a seguito di accertamento

di **Laura Mazzola**

Il contribuente, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, ha la possibilità di **utilizzare le perdite pregresse e di periodo in diminuzione delle maggiori imposte accertate**.

Tale previsione è stata inserita dall'articolo 25, primo comma, del **D.Lgs. 158/2015**, al quarto comma, dell'articolo 42, del D.P.R. 600/1973, il quale afferma: “*Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, **fino a concorrenza del loro importo**. A tal fine, il contribuente deve presentare un'**apposita istanza** all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per **l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni**. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.*

In precedenza gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate **non utilizzavano criteri uniformi** sull'argomento, e, di conseguenza, alcuni di essi effettuavano direttamente lo scomputo delle perdite dal reddito mentre altri utilizzavano criteri differenti.

In particolare:

- **alcuni uffici scomputavano direttamente la perdita della società e rettificavano le dichiarazioni successive** qualora nelle stesse fosse stata indicata la perdita utilizzata;
- **altri uffici non consideravano le perdite e l'accertamento conseguente riportava le maggiori imposte da versare sull'intero maggior reddito accertato**.

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 158/2015**, a partire dal 1° gennaio 2016, le disposizioni prevedono che nel caso di **perdite prodotte nel periodo di imposta accertato**, queste saranno portate automaticamente in **deduzione dei maggiori imponibili accertati sino a concorrenza del loro importo**.

Nel caso, invece, di perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione *del periodo accertato ovvero di perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento*, è previsto che le stesse siano **imputate in diminuzione su richiesta del contribuente**.

A tal fine, infatti, il contribuente deve presentare apposita **istanza entro il termine di proposizione del ricorso**, che comporta la **sospensione dell'atto per un periodo di sessanta giorni**.

Nei sessanta giorni l'ufficio procede al **ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni** correlate e comunica successivamente l'esito al contribuente.

Di conseguenza, il computo in diminuzione delle perdite implica la **rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione commisurate alla eventuale maggiore imposta ricalcolata**.

Analoga possibilità è offerta in sede di **accertamento con adesione**, mediante l'inserimento del nuovo comma 1-ter, nell'articolo 7, del D.Lgs. 218/1997, il quale stabilisce che: *"Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto [simile all'art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 perché riguardante lo scomputo delle perdite nelle adesioni in presenza di consolidato nazionale], il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo"*.

AGEVOLAZIONI

Bonus per il Turismo Digitale

di **Giovanna Greco**

Prende il via la richiesta per accedere al **Bonus Turismo Digitale**. Per partecipare sarà possibile registrarsi fino alle ore 16,00 del 24 febbraio 2016 in forma telematica al *Portale dei Procedimenti del Ministero del Turismo e dei Beni Culturali*, mentre il **click day** vero e proprio, è posticipato alle ore 10:00 del 25 febbraio fino alle ore 16:00 del giorno successivo. Pertanto, è necessario distinguere due fasi:

- la **fase preparatoria**: dal 11 al 24 febbraio bisogna registrarsi e attendere il codice di accesso per attivare la pratica **clickando su "Tax credit digitalizzazione"**, compilare l'istanza indicando il dettaglio delle spese sostenute, scaricarla in formato PDF, apporre la firma digitale, allegare la documentazione delle spese effettivamente sostenute attestandole con firma digitale e caricare tutto sul portale.
- **fase del click day**: dal 25 al 26 febbraio bisogna accedere al portale utilizzando il **codice di accesso** e procedere all'invio telematico.

Beneficiari

Possono richiedere il credito di imposta:

- gli **esercizi ricettivi singoli**: strutture organizzate in forma imprenditoriale, riconducibili alle seguenti tipologie: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, (tutti con almeno sette camere);
- le **strutture extra-alberghiere**: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani;
- gli **esercizi ricettivi aggregati**: che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari: aggregazioni – nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti simili – costituite da un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe;
- le **agenzie di viaggio e i tour operator**: devono applicare lo studio di settore specifico (approvato con DM 28 dicembre 2012) e appartenere al cluster 10 (Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming) o 11 (Agenzie specializzate in turismo incoming).

Spese ammesse

Il credito di imposta è riconosciuto per le seguenti tipologie di spese:

- **spese per impianti wifi.** Per tale categoria di spese, è agevolabile il costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di modem/router, antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale;
- **spese per siti web** ottimizzati per il sistema mobile. È ammissibile il costo sostenuto per acquisto di software e applicazioni;
- **spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti,** purché in grado di garantire gli standards di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi. È eleggibile il costo sostenuto per l'acquisto di software e hardware (server, hard disk);
- **spese per spazi e pubblicità** per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio. Il credito di imposta spetta per i contratti di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
- **spese per i servizi di consulenza** per la comunicazione e il **marketing digitale.** L'agevolazione compete per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
- **spese per strumenti per la promozione digitale di proposte** e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. In tal caso, il bonus spetta per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi e acquisto di software;
- **spese** per i servizi relativi alla **formazione del titolare o del personale dipendente.** Sono agevolabili le spese per il contratto di fornitura di prestazioni di servizi (docenze e tutoraggio).

Sono sempre **escluse** le spese di **intermediazione commerciale.**

Il **credito d'imposta** del **30%** è riconosciuto sulle spese per la **digitalizzazione** effettuate dal 2014 al 2016, fino a un **tetto massimo** per ciascuna struttura di € 41.666, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il bonus, concesso in regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1470/2013, è alternativo e **non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale. Il credito va utilizzato esclusivamente in **compensazione** tramite modello **F24**, con **codice tributo 6855 "Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator - articolo 9 dl 83/2014"**. A disposizione c'è uno stanziamento di 15 milioni per ciascun periodo d'imposta, di cui il 10% riservato ad agenzie di viaggi e tour operator (codice ATECO 79.11.00 - 79.12.00) e il resto ad alberghi e strutture turistiche (codice ATECO 55).

BUSINESS ENGLISH

Escrow: come tradurre 'deposito in garanzia' in inglese

di **Claudia Ricci, Stefano Maffei**

Avrete forse sentito parlare, in qualche occasione, del **contratto** (*agreement*) con cui le parti, coinvolte in una futura o imminente transazione economica, si accordano per la consegna di un bene a un soggetto terzo e neutrale. In inglese questo **deposito in garanzia** si traduce con *escrow* (oppure *escrow agreement*).

Nel caso dell'*escrow*, di solito il bene in questione consiste in denaro e il **depositario** (*escrow agent*) è incaricato di effettuare una ulteriore **consegna** (*delivery*) di quanto depositato, al verificarsi della **condizione** (*condition* ovvero *contingency*) specificamente descritta nel contratto.

Proviamo ora a descrivere l'istituto di cui sopra direttamente in inglese.

E' corretto scrivere che un *escrow agent* è un *trusted third-party* (un soggetto **terzo di fiducia**) *which holds* (lett. **tiene in deposito**) *an asset or document on behalf of a first-party for delivery to a second-party or beneficiary within a specified time frame* (entro **termini di tempo predeterminati**) *or upon the occurrence* (nel caso in cui si verificasse) *of a condition or event specified in the escrow agreement*.

In Italia, il ruolo di *escrow agent* è svolto di frequente dal **notaio** (*notary*) e la traduzione migliore per *escrow account* (il conto presso cui sono depositate le somme) è da tradursi con **conto vincolato**.

In altre parole, in molti Paesi del mondo (come Usa e Regno Unito), *escrow accounts are used to secure transactions* (sono utilizzati **a garanzia del buon esito di alcune transazioni**), specialmente nel settore della **compravendita immobiliare** (*real estate transactions*). Attenzione al **falso amico** *to secure* che io tradurrei con **garantire** (e non invece con il più ambiguo 'assicurare').

Per iscrivervi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it